

Informativa per la clientela di studio

N. 147 del 08.10.2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Iscrizione immediata al registro imprese

E' entrata in vigore il 1° settembre scorso l'iscrizione immediata delle aziende e degli atti notarili al Registro Imprese prevista dal DL 91/2014 (convertito in Legge 116/2014), a patto però che alla richiesta sia allegato un atto notarile (sia atto pubblico che scrittura privata autenticata).

*L'art. 20 comma 7 bis del Decreto prevede infatti **l'iscrizione immediata al Registro Imprese in caso di richieste spedite per via telematica con allegato un atto notarile, con l'obiettivo di facilitare le procedure per l'avvio delle attività economiche.***

Decreto competitività

Il Decreto Competitività (D.L. n. 91/2014, convertito nella Legge n. 116/2014) ha previsto un'importante novità riguardante l'iscrizione al Registro imprese. L'art. 20, comma 7-bis stabilisce, infatti, che:

- ⇒ *"Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi*

dell'articolo 2191 del Codice civile. La disposizione del presente comma non si applica alle società per azioni."

In sostanza, dal 1° settembre 2014, il Registro imprese deve iscrivere immediatamente le richieste delle aziende (Spa escluse) spedite per via telematica alle quali è allegato un atto notarile (sia atto pubblico che scrittura privata autenticata).

Resta fermo che, dopo l'iscrizione immediata, il giudice del **Registro ha il potere di accertare se il notaio ha rispettato la legge ed eventualmente di ordinare la cancellazione della richiesta iscritta**. La finalità della nuova norma è quella di velocizzare le procedure di iscrizione degli atti costitutivi e modificativi di società di capitali (escluse le Spa) e di persone. Con la Circolare n. 3673/C del 19 settembre scorso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha voluto fornire i primi chiarimenti sulla novità introdotta dal Decreto Competitività.

Decorrenza della novità

La Circolare MISE in esame precisa, in primo luogo, che, prevedendo la norma l'entrata in vigore della novità dal "primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione", cioè dal 1° settembre 2014, la stessa si applica alle istanze trasmesse dal 1° settembre in poi. Ciò significa che restano escluse dal nuovo regime tutte quelle presentate fino al 31 agosto 2014, anche se prese in esame dopo il 1° settembre o che a questa data risultano sospese.

Concetto di "immediata iscrizione"

Sul concetto di "immediata iscrizione", la Circolare interviene precisando che con tale locuzione il legislatore ha voluto imporre all'Ufficio del Registro delle Imprese di procedere comunque all'iscrizione dell'atto senza avviare i controlli concernenti:

⇒ "le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" che a norma di legge, generalmente, precedono l'iscrizione e che in caso di esito negativo comportano la sospensione o il rifiuto dell'iscrizione stessa. Tali controlli sono ora effettuati solo successivamente all'"immediata iscrizione".

I controlli sono quelli che l'ufficio ordinariamente effettua ai sensi dell'art.11, comma 6, del D.P.R. 581/1995, mirati ad accertare la legalità formale degli atti. In particolare, con tali controlli, il conservatore del Registro imprese verifica ulteriori elementi, quali ad esempio:

- ✓ **l'illeggibilità o la mancanza degli allegati o del formato pdf;**
- ✓ **la discordanza tra il contenuto dell'atto e compilazione della modulistica;**
- ✓ **altre verifiche formali;**
- ✓ **che portano generalmente alla sospensione della procedura di iscrizione.**

Alla luce della nuova normativa, che vuole assicurare l'immediatezza dell'iscrizione, il MISE ritiene che l'attività di controllo in tal senso vada limitata alla verifica dei requisiti di ricevibilità dell'atto in relazione, ad esempio, a:

- ✓ la competenza territoriale della Camera;
- ✓ la regolarità formale della compilazione della domanda e l'autenticità della sua sottoscrizione.

Resta ferma la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 2191 c.c., il quale stabilisce che:

- ⇒ *"Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione".*

Pertanto, come precisa il MISE alla luce della novità introdotta, sia pur provvedendo all'immediata iscrizione, l'Ufficio del Registro Imprese deve comunque effettuare, ad iscrizione avvenuta, quindi a posteriori, quei controlli che se effettuati a priori avrebbero comportato la mancata iscrizione dell'atto.

Un'altra precisazione che fa il Ministero in merito all'interpretazione della locuzione "iscrizione immediata dell'atto", è che il concetto di immediatezza dell'iscrizione riguarda unicamente "la qualità dell'esame della pratica e non implica modifiche o accelerazioni rispetto al turno assegnato ad essa al momento della protocollazione", nel senso che resta inalterato il rispetto del principio dell'ordine cronologico dell'esame delle pratiche come enunciato e imposto dall'art. 6 del D.P.R. 581/1995.

Tipologia di atti

La Circolare del MISE illustra quali sono gli atti per i quali vale l'iscrizione immediata al Registro delle Imprese.

Come prescritto dal comma 7-bis dell'art. 20 del D.L. n. 91/2014, si tratta degli atti pubblici o delle scritture private autenticate. Secondo il MISE, il legislatore ha voluto riferirsi, oltre che agli atti notarili, anche a tutti gli atti provenienti da un'autorità pubblica, ad esempio le sentenze.

Si ritengono, quindi, esclusi gli atti provenienti da professionisti diversi. Ad esempio, sono esclusi gli atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata stipulati ai sensi dell'art. 36, comma 1-bis, Legge n. 133/2008 che consente la sottoscrizione digitale degli atti di trasferimento di quote delle s.r.l. e la trasmissione presso l'ufficio del registro delle imprese a cura di un intermediario autorizzato.

La legge prevede, inoltre, che è "esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto procedere all' "accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" e, quindi, verificare che l'atto non sia stato registrato illegittimamente.

Pertanto, secondo il MISE, in questi casi di "iscrizione immediata" dell'atto avvenuta illegittimamente, il pubblico ufficiale (notaio) potrà essere sottoposto, ove ne ricorrano le condizioni, a segnalazioni all'ordine professionale o essere chiamato a rispondere dei danni conseguenti alla compiuta irregolarità. Sempre secondo il MISE, è, quindi, opportuno che i consigli notarili adottino programmi informativi per prevenire il verificarsi di tali irregolarità.

Mancata comunicazione Pec

La norma prevede esplicitamente che la novità si applica a:

- ✓ "le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche";
- ✓ "le procedure di iscrizione nel registro delle imprese";

quindi, quelle che riguardano **l'avvio di tutte le attività ed in generale tutte le procedure di iscrizione al registro delle imprese basate su atti pubblici o scritture private autenticate, qualunque sia la forma giuridica del soggetto titolare dell'impresa** (ad eccezione delle società per azioni).

La Circolare MISE precisa che, nel caso in cui l'istante che presenta domanda di iscrizione al registro delle imprese e che possiede tutti i requisiti per l'iscrizione immediata non abbia però comunicato il proprio indirizzo PEC, la norma di cui alla comma 7-bis dell'art. 20 del D.L. n. 91/2014 sull'immediata iscrizione, debba considerarsi "derogabile".

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 